

- Fondi per formazione autotrasporto
- Sanilog: trattamenti gratuiti anti-Covid
- Multe: se diminuiscono (di poco)
- Marebonus 2019: arrivano le risorse

- Ristori per autotrasporto sardo
- Francia: segnalatori di angoli ciechi

SENTENZE

- Contributi ART: da pagare dal 2019



FONDI PER FORMAZIONE AUTOTRASPORTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto del 7 gennaio 2021

Con questo decreto sono stati stanziati dal ministero dei trasporti risorse «importanti» per un ammontare di 5 milioni destinati alla formazione degli autotrasportatori. La ministra De Micheli è chiara nell'indicare l'intento perseguito con questo stanziamento, e cioè: «promuovere una formazione professionale continua e qualificata significa investire sulle persone, il principale patrimonio delle aziende. Aggiornarsi e valorizzare il capitale umano è ancora più strategico per un settore che ha un ruolo fondamentale nell'economia e nella tenuta del sistema paese». Vediamo in dettaglio i principali punti del decreto.

Oggetto e finalità. La formazione finanziabile con i fondi pubblici è quella funzionale a far acquisire agli operatori del settore competenze relative alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività e all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Non riguarda, invece, i corsi finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Soggetti destinatari. I soggetti destinatari della formazione professionale sono le imprese di autotrasporto

Formazione CQC-ADR anche in aule esterne

Circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 gennaio 2021

Il ministero dei Trasporti, Direzione generale MOT, con propria circolare ha prorogato al 30 aprile 2021, vale a dire al nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza fatto slittare dal DL n.2 del 14 gennaio 2021,

di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni.

Corsi finanziabili. I corsi finanziabili vanno realizzati tramite piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. Considerato lo stato emergenziale, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale.

Domande e procedure. Le domande per accedere ai contributi vanno presentate a partire dal 15 febbraio e fino al 19 marzo tramite le modalità pubblicate sul sito di RAM (ramspa.it) e su quello del ministero (mit.gov.it) dal 1° febbraio. La formazione, invece, partirà dal 19 aprile 2021 e dovrà concludersi entro il 6 agosto 2021.

Fondi. Ogni azienda può ricevere un massimo di 15mila euro nel caso di microimprese con meno di 10 occupati fino a un massimo di 200mila per le grandi imprese con 250 o più occupati. I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo massimo di 800mila euro.

Le spese complessive inerenti l'attività didattica dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

Le disposizioni relative all'utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.



SANILOG : TRATTAMENTI GRATUITI ANTI-COVID

Circolare n. 1 del 5 gennaio 2021

Con questa circolare, Sanilog, il fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il pacchetto gratuito di prestazioni straordinarie anti-Covid-19 a sostegno dei dipendenti del settore. Lo scopo dichiarato è dare un «valido supporto sanitario ed economico alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti che, con il loro lavoro quotidiano, danno un contributo fondamentale al tessuto economico e produttivo del Paese».

Le misure straordinarie, garantite attraverso UniSalute, la compagnia assicurativa che per il fondo Sanilog eroga le prestazioni di natura generica (sanitarie e assistenziali), comprendono l'indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al Covid-19, la diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva, la diaria da isolamento domiciliare, il test sierologico e, in caso di positività, i successivi tamponi fino all'avvenuta guarigione.

Le modalità di richiesta così come l'ammontare delle relative coperture sono disponibili su www.sanilog.info.



MULTE: SE DIMINUISCONO (DI POCO)

Decreto ministero Grazia e Giustizia e Circolare ministero Interno del 31 dicembre 2020

Come questa circolare, si rende noto che le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del codice della strada, quest'anno, non subiscono variazioni negli importi e in alcuni casi addirittura li vedono ridotti. Ciò in forza di un decreto del ministero di Grazia e Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020, che ogni due anni va ad aggiornare gli importi delle sanzioni, ragguagliandoli all'andamento del costo della vita. Basandosi sugli indici dei prezzi calcolati dall'Istat tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l'ultimo aggiornamento ha dato un segno leggermente negativo, pari cioè allo 0,2%,

percentuale che quindi dall'ammontare massimo e minimo delle sanzioni bisognerà detrarre.

Considerato che si tratta di una percentuale minima, in valori assoluti la flessione delle multe sarà praticamente inesistente rispetto agli importi più bassi, per assumere invece maggior peso con l'aumento degli importi. Così le multe fino ai 250 euro non subiranno cambiamenti, quelle più alte, invece potranno variare di uno o più euro in maniera progressiva, arrivando a scendere anche di circa 20 euro nei casi più gravi di sanzioni, come quelle comminate per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.



MAREBONUS 2019: ARRIVATE LE RISORSE

Comunicazione on line della società RAM

RAM Spa, incaricata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a gestire le risorse legate al marebonus, ha reso noto che, per il periodo compreso tra dicembre 2018 e dicembre 2019, il contributo riconosciuto alle imprese armatrici per ciascuna unità di trasporto imbarcata è risultato pari a 0,08805 euro.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. 13 settembre 2017, n. 176, il contributo massimo erogabile era di 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.

Tale importo è il risultato dei chilometri rendicontati rispetto alle risorse disponibili, pari a circa 75,4 milioni di euro.

Il ministero ha erogato alle società armatoriali il contributo spettante, che poi, così come richiesto dal decreto ricordato, deve essere ribaltato alle imprese di autotrasporto nella misura di almeno il 70%, per le imprese che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi/anno di UTI ammesse al contributo, mentre non potrà essere inferiore all'80% per quelle che abbiano effettuato almeno 4000 imbarchi/anno.

Ai fini del ribaltamento, l'armatore deve verificare la regolarità dell'impresa di autotrasporto sul portale dell'Albo degli autotrasportatori e procedere quindi a effettuare il versamento mediante rimborso diretto o sconto per successivi servizi prestati, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del contributo medesimo.

Con decreto del 14 ottobre scorso – lo ricordiamo – il ministero delle Infrastrutture ha reso disponibili risorse aggiuntive - pari a 30 milioni di euro stanziati per l'anno 2020 per fronteggiare le esigenze di rilancio economico connesse alla pandemia da Covid. Anche rispetto a tali nuovi fondi sarà data comunicazione ai beneficiari, i quali poi, pure in questo caso, dovranno ribaltarli alle imprese di trasporto.

Va puntualizzato che la società Tirrenia, visto lo stato di commissariamento in cui si trova, non ha ricevuto il pagamento da parte del ministero in quanto ciò renderebbe impossibile il ribaltamento degli importi spettanti ai vettori stradali.



RISTORI PER AUTOTRASPORTO SARDO

Regione Sardegna. Avviso pubblico del 28 dicembre 2020

Con questo avviso pubblico, la Regione Sardegna ha comunicato sul proprio sito la concessione di contributi per compensare le perdite subite dalle aziende di autotrasporto a seguito del blocco della movimentazione delle merci in entrata e in uscita conseguente ai provvedimenti di contenimento del Covid. Si precisano i criteri per la concessione dei contributi.

I fondi previsti servono in particolare per concedere un contributo a fondo perduto calcolato sulla base dei seguenti criteri:

a) il numero di mezzi totali imbarcati vuoti, eccedenti quelli della media del triennio precedente del medesimo periodo di osservazione, per i quali si chiede la sovvenzione; per mezzi imbarcati vuoti si intendono le seguenti unità di trasporto:

1. veicoli commerciali a motore destinati al trasporto di merci con almeno quattro ruote appartenenti alla categoria internazionale "N" (N1, N2, N3);
2. rimorchi e semirimorchi, appartenenti alla categoria

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale. Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



internazionale "O" (O1, O2, O3, O4);

3. altre unità di trasporto intermodale che viaggiano su nave traghetto isolate dai veicoli di trasporto stradale: container e casse mobili (anche disposti su carrelli di trasbordo RoRo);

- b) il periodo di osservazione, cioè il quadrimestre 1° marzo – 30 giugno 2020;
- c) il triennio precedente, vale a dire lo stesso periodo del triennio 2017-2019;
- d) il periodo di riferimento in cui si è verificato lo squilibrio, vale a dire il quadrimestre da marzo a giugno 2020;

e) la tariffa media riconosciuta per tutti i diversi mezzi imbarcati, prima elencati, è pari ad 350 euro.

Il differenziale dei mezzi vuoti calcolato con i criteri di cui ai primi quattro punti costituirà la base di calcolo da moltiplicare alla tariffa media di cui al punto e). Il prodotto ottenuto andrà a costituire l'importo della sovvenzione.

I termini per la domanda

Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate dalle ore 12 del 18 gennaio 2021 fino alle ore 23.59 del 20 febbraio 2021 attraverso la *piattaforma Sipes*.



FRANCIA: SEGNALATORI DI ANGOLI CIECHI

Legge 17 novembre 2020, in Gazzetta Ufficiale francese il 6 gennaio 2021

Con la pubblicazione di questa legge approvata il 17 novembre 2020, il governo francese ha reso obbligatorio applicare sui veicoli superiori alle 3,5 tonnellate adesivi segnalatori degli angoli ciechi al fine di ridurre gli incidenti che vedono coinvolti pedoni e ciclisti (il 10% degli incidenti mortali ai pedoni e l'8% delle morti di ciclisti sono direttamente collegati agli angoli ciechi).

La nuova disposizione interessa tutte le aziende di trasporto, anche italiane, che si trovino a transitare in territorio francese e che accedano in contesti urbani, per le quali già da quest'anno vige l'obbligo di inserire sul veicolo – tramite colla, rivettatura o altro strumento di fissaggio – o anche attraverso verniciatura sullo stesso mezzo, degli specifici cartelli segnalatori.

Il posizionamento di tali segnali varia a seconda del veicolo:

Sui veicoli a motore e sui veicoli rimorchiati vanno applicati sul retro del veicolo, a destra del piano longitudinale mediano e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri dal suolo, mentre sui semirimorchi vanno collocati a sinistra e a destra, nel primo metro dietro il perno del veicolo e in corrispondenza di un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri dal suolo. Sui rimorchi invece la segnaletica va apposta nel primo metro della parte anteriore della carrozzeria del veicolo. La segnaletica deve essere visibile in tutte le circostanze, senza ostacolare la visibilità delle targhe e delle iscrizioni regolamentari del veicolo, la visibilità delle varie luci e dei dispositivi di segnalazione nonché il campo visivo del conducente. Gli autoveicoli e i veicoli rimorchiati, per i quali è tecnicamente impossibile rispettare il requisito di altezza di segnalazione da terra, sono muniti di segnaletica posta a un'altezza il più possibile prossima a quella sopra indicata ed entro il limite di 2,10 metri.

Sono soltanto parzialmente esonerati da tali obblighi, i veicoli a motore e quelli rimorchiati per i quali sussiste un'impossibilità tecnica. È il caso in particolare dei portacontainer, delle bisarche, dei trattori per semirimorchi, dei veicoli cisterna, dei veicoli

pianali, dei bracci per cassone amovibile, dei dolly, in quanto per questi veicoli il contrassegno va posto sul retro in posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche. Considerazione analoga vale per i veicoli rimorchiati che, per un'impossibilità tecnica, non possono accogliere segnaletica laterale. Le sanzioni non verranno applicate soltanto per 12 mesi rispetto a quei veicoli che, entro il 31 marzo 2021, siano stati muniti sulle fiancate e posteriormente di un dispositivo destinato a materializzare la presenza di angoli ciechi. Trascorso questo periodo, scatteranno le sanzioni che valgono per tutti, da 90 e 750 euro, perlopiù attestate sull'importo di 135 euro.

Più in generale i sistemi di assistenza alla svolta per i camion saranno obbligatori per legge nell'Unione europea a partire dal 2022 per quanto riguarda i veicoli di nuova immatricolazione e dal 2024 per tutti quelli già in circolazione.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

GASOLIO EURO/ 000L	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
	992	1009	994	1023	995	1019

rilevazione del 22/01/2021

LA FEBBRE DEL GASOLIO





CONTRIBUTI ART: DA PAGARE DAL 2019

Consiglio di Stato. Sentenza n. 132 del 5 gennaio 2021

SENTENZE

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) può richiedere il contributo di funzionamento anche alle aziende di autotrasporto. È quanto ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza del 5 gennaio 2021 in cui afferma però che l'obbligo di versamento per autotrasporto e operatori della logistica è divenuto concreto soltanto a partire dal 2019. Ciò significa che per gli anni precedenti a tale data nulla era dovuto all'ART e quindi chi eventualmente avesse versato contributi avrà diritto a riavere le somme indebitamente corrisposte.

A creare una qualche confusione e quindi a indurre il Consiglio di Stato a individuare un prima e un dopo rispetto al 2019, sono state le diverse normative che si sono susseguite nel corso degli anni. Soltanto nel 2017 infatti la Corte Costituzionale nel 2017 aveva circoscritto al minimo il perimetro dei soggetti tenuti a versare il contributo, ritenendo tali soltanto i gestori delle infrastrutture e dei servizi per i quali l'Autorità forniva la propria regolazione, mentre riteneva le imprese di autotrasporto «meri beneficiari di una regolazione e non come destinatari diretti di obblighi conformativi derivanti dalla medesima».

Tutto cambia dopo il decreto legge n. 109 del 2018, noto come decreto Genova, perché da quel momento il Consiglio di Stato ritiene sussistente l'obbligo di contribuzione anche per altre categorie imprenditoriali come i vettori marittimi e aerei, i terminalisti portuali e le imprese di logistica. O meglio, il Consiglio di Stato sostiene che un potere di regolazione dell'ART esisteva già prima, ma non c'era un obbligo contributivo, venuto in essere solo a partire dal 2019. I giudici amministrativi precisano pure che, «in un settore che si caratterizza per l'intermodalità, la necessità regolatoria emerge quando questa consente ai clienti del processo logistico un'offerta

integrata ed ottimizzata di servizi». E in effetti l'ART – si legge nella sentenza – ha adottato delibere rilevanti in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture, agli scali merci e di smistamento ed ai servizi ferroviari. In pratica l'argomento centrale su cui si basa la sentenza dei giudici amministrativi è dato dal fatto che «i servizi di trasporto di merci regolati sono principalmente quelli connotati da servizi logistici integrati, cioè i servizi di autotrasporto merci integrati con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti e nodi di scambio intermodale (interporti). Infatti, l'attività di trasporto si va a connettere con le infrastrutture viarie e logistiche che consentono il carico, lo scarico, il trasbordo, etc., delle merci, in modo che il trasporto possa continuare anche attraverso modalità differenziate». Quindi rispetto a quelle reti infrastrutturali su cui vige potere di regolazione dell'ART. Potere di regolazione che l'Autorità aveva già manifestato con una serie di delibere ricordate nella sentenza, come quella finalizzata a garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, quella finalizzata a definire lo schema di concessione e il sistema tariffario di pedaggio relativi alle tratte autostradali, individuando anche la «predisposizione di adeguate aree di sosta (rispetto alla superficie complessiva) riservate ai veicoli per l'autotrasporto di merci» come pure l'«impiego di Intelligent Transportation Systems (ITS), anche al fine di efficientare la logistica e perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura da parte dei veicoli pesanti e dei veicoli leggeri».

In definitiva, gli autotrasportatori «possono ritenersi assoggettabili a contributo solo dal momento in cui, a seguito della modifica normativa, il contributo è diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria, ossia dall'anno 2019» dei veicoli leggeri».



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,3610	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,3040	0,1250	1,6250	1,0200	0,2050	2,8500
60.000	0,4330	0,3610	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,2030	0,1250	1,2840	0,6800	0,1370	2,1010
80.000	0,3250	0,3610	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,1140	0,5100	0,1030	1,7270
100.000	0,2600	0,3610	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1216	0,1250	0,0106	0,4080	0,0820	1,5006



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3370	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3860	0,1340	1,9040	1,1730	0,2050	3,2820
60.000	0,5330	0,3370	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2570	0,1340	1,4640	0,7820	0,1370	2,3830
80.000	0,4000	0,3370	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1930	0,1340	1,2450	0,5870	0,1030	1,9350
100.000	0,3200	0,3370	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1540	0,1340	1,1140	0,4690	0,0820	1,6650

COSTI DI GESTIONE DICEMBRE 2020

Nel periodo oggetto di esame, e in perfetta coerenza con quanto accaduto anche nel mese di novembre, si è assistito ad un'improvvisa impennata del prezzo del gasolio in termini assoluti, con effetti già prodotti anche sui calcoli ponderati, con il conseguente incremento del costo del carburante in tale ultimo periodo dell'anno. Non si sono registrate variazioni alle altre voci di costo. In ogni caso, in questo difficile 2020, i costi a consuntivo hanno presentato una sostanziale stabilità se si eccettua proprio il lieve calo a consuntivo del prezzo del carburante registrato nell'anno.